



# Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>1</sup> concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;  
visto l'articolo 38 capoverso 1 del titolo finale del Codice civile (CC)<sup>3</sup>;  
visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3, 38 capoverso 1<sup>quater</sup> e 46 capoverso 4 della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>4</sup> sulla geoinformazione (LGI),

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 6a capoverso 1 e 20 «dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione» è sostituito con «OGI».*

*Art. 1a* Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione

Per quanto la presente ordinanza non preveda prescrizioni particolari, alla misurazione ufficiale si applica l'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>5</sup> sulla geoinformazione (OGI).

<sup>1</sup> RS 211.432.2

<sup>2</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> RS 210

<sup>4</sup> RS 510.62

<sup>5</sup> RS 510.620

*Titolo prima dell'art. 18*

**Capitolo 4:**  
**Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno e progetti pilota**  
**Sezione 1: Disposizioni generali**

*Titolo dopo l'art. 30*

**Sezione 5: Progetti pilota**

*Art. 30a*

<sup>1</sup> Nell'ambito della misurazione ufficiale, la Direzione federale delle misurazioni catastali può approvare progetti pilota in singoli Cantoni o per aree geografiche limitate a scopo di sperimentazione e sviluppo:

- a. di nuove procedure e competenze;
- b. di nuove tecnologie;
- c. di nuovi contenuti, modelli di geodati e modelli di rappresentazione.

<sup>2</sup> Per ogni progetto pilota il DDPS emana in un'ordinanza separata, in accordo con gli uffici federali interessati, le disposizioni che derogano:

- a. alla presente ordinanza;
- b. all'OGI<sup>6</sup>;
- c. all'ordinanza del 23 settembre 2011<sup>7</sup> sul registro fondiario;
- d. all'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>8</sup> sui nomi geografici;
- e. all'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 2012<sup>9</sup> sul registro fondiario.

<sup>3</sup> I progetti pilota devono essere limitati nel tempo e valutati.

*Titolo prima dell'art. 47*

**Capitolo 8: Accordi di programma, contributi federali e costi residui**  
**Sezione 1: Accordi di programma**

*Art. 47*                      Oggetto e durata

<sup>1</sup> Oggetto degli accordi di programma tra l'Ufficio federale di topografia e i Cantoni sono in particolare:

- a. le prestazioni del Cantone;
- b. i sussidi della Confederazione;

<sup>6</sup> RS 510.620

<sup>7</sup> RS 211.432.1

<sup>8</sup> RS 510.625

<sup>9</sup> RS 211.432.11

- c. il controlling;
- d. i dettagli della vigilanza finanziaria.

<sup>2</sup> La durata dell'accordo di programma è di quattro anni. Possono essere concordati obiettivi parziali per una durata più breve.

#### *Art. 47a* Rendicontazione e controllo

<sup>1</sup> Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale di topografia un rapporto sull'utilizzo dei contributi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di topografia esegue controlli a campione su:

- a. l'attuazione di singole misure in conformità con gli obiettivi del programma;
- b. l'impiego dei contributi versati.

#### *Art. 47b* Adempimento parziale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia trattiene i pagamenti dei contributi federali rateali in tutto o in parte per la durata del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 47a cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

<sup>2</sup> Se, dopo la conclusione del programma, si rileva che la prestazione è lacunosa, l'Ufficio federale di topografia ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, fissandogli a questo scopo un termine appropriato.

<sup>3</sup> Se la prestazione rimane lacunosa anche dopo la scadenza di questo termine, l'Ufficio federale di topografia esige la restituzione dei pagamenti nella misura dell'inadempienza, incluso un interesse annuo del 5 per cento (art. 28 cpv. 2 della legge del 5 ottobre 1990<sup>10</sup> sui sussidi).

## **Sezione 2: Contributi federali**

#### *Art. 47c* Commisurazione dei contributi federali

La commisurazione dei contributi federali al finanziamento della misurazione ufficiale si basa sull'allegato.

#### *Art. 47d* Spese computabili

<sup>1</sup> Sono computabili unicamente le spese sopportate per l'adempimento dei compiti conformi alle prescrizioni e al principio dell'economicità.

<sup>2</sup> Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

- a. le spese per la tenuta a giorno corrente e la gestione;

<sup>10</sup> RS 616.1

- b. le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali;
- c. le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione;
- d. gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione da essi prestata in materia di terminazione e misurazione;
- e. le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico;
- f. gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione;
- g. gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misurazione;
- h. le spese suppletive risultanti dall'inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili;
- i. la determinazione degli indirizzi degli edifici;
- j. i costi della correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a.

*Art. 48*            Calcolo delle spese computabili

<sup>1</sup> Per i lavori aggiudicati secondo le prescrizioni del diritto sugli appalti pubblici, le spese computabili corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l'articolo 47d.

<sup>2</sup> Per i lavori non aggiudicati secondo le prescrizioni del diritto sugli appalti pubblici, il Cantone stabilisce l'indennità computabile sulla base delle tariffe usuali di mercato.

<sup>3</sup> Gli indennizzi stabiliti dai Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.

<sup>4</sup> Nell'accordo di programma, al posto delle spese computabili può essere concordato un contributo federale forfettario.

*Art. 48a*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 49*

**Sezione 3: Costi residui**

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(art. 47c)

## **Commisurazione dei contributi federali**

Ai fini della commisurazione dei contributi federali al finanziamento dei progetti dei Cantoni secondo l'articolo 47c, fanno stato le seguenti percentuali; tali percentuali indicano la quota delle spese computabili secondo gli articoli 47d e 48:

### *1. Primo rilevamento:*

- a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 30 per cento;
- c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 45 per cento.

### *2. Nuovo rilevamento*

Se viene sostituita una misurazione effettuata secondo le norme in vigore prima del 10 giugno 1919, si applicano i valori secondo il numero 1.

### *3. Rinnovamento:*

- a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
- c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
- d. per le miglorie integrali e ricomposizioni particellari di terreni in agricoltura e selvicoltura, se la Confederazione non versa indennizzi sulla base di altre basi legali e a condizione che questi costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

### *4. Terminazione*

Terminazione dei confini sovrani e di proprietà delle aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), a condizione che il Cantone si faccia carico di una quota adeguata dei costi: 25 per cento.

### *5. Misure in seguito a eventi naturali:*

Per le misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali o a spostamenti permanenti del terreno e che sono equivalenti a un primo rilevamento, si applicano le quote per il primo rilevamento e la terminazione.

*6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:*

- a. per particolari adeguamenti di interesse nazionale eccezionalmente importante, a condizione che il Cantone dimostri che il finanziamento è assicurato: 60 per cento;
- b. dei costi di tenuta a giorno periodica che non sono a carico di chi li ha cagionati e il cui finanziamento è garantito in modo dimostrabile secondo le informazioni del Cantone, per periodo secondo l'articolo 24 capoverso 3: 60 per cento.

*7. Progetti pilota*

Progetti pilota innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e per testare nuove tecnologie: 50–90 per cento, commisurato al contenuto innovativo e all'interesse della Confederazione.

